



CIRCOLARE N. 12/2002

PROT. n° 96362

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia.

OGGETTO: Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Corretta individuazione del presupposto oggettivo - Esame di ulteriori particolari fattispecie - Problematiche interpretative.

DESTINATARI: Direzioni centrali, Consiglieri, Direzioni compartimentali, Uffici provinciali.

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE: Nessuna

Roma, 27 dicembre 2002

pagine complessive: 6 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Premessa

Tra le problematiche interpretative che coinvolgono più frequentemente l'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, va annoverata, come è noto, la corretta individuazione e qualificazione giuridica del presupposto oggettivo a cui la norma riconnette l'applicabilità del particolare regime tributario dalla stessa disciplinato (*"operazioni di finanziamento a medio e lungo termine"*).

Le predette problematiche, correlate principalmente alla estrema genericità della locuzione utilizzata dalla norma, hanno contribuito a creare un'ampia casistica di fattispecie di incerta applicazione e, conseguentemente, un aumento del contenzioso pendente dinanzi alle commissioni tributarie.

Al riguardo, sia il Dipartimento del Territorio che questa Agenzia, non hanno mancato di fornire periodicamente alle strutture dipendenti gli opportuni indirizzi interpretativi sulla materia, soprattutto in seguito al consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali adottati dalla Corte di Cassazione.

In tale contesto si ritiene opportuno richiamare, attese la particolare rilevanza, le Circolari 22 dicembre 1999, n. 240/T, in tema di applicabilità dell'art. 15 del D.P.R. 601/73 alle operazioni di finanziamento per il ripianamento di debiti pregressi, la Circolare 27 aprile 2001, n. 3, concernente l'ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento richiesta dal mutuatario, nonché, più recentemente, la Circolare 24 settembre 2002, n. 8, riguardante la compatibilità del regime sostitutivo di cui trattasi, con alcune fattispecie negoziali contenenti clausole che influiscono sulla durata dell'operazione di finanziamento.



Nel corso del 2002, peraltro, la Suprema Corte è intervenuta ripetutamente sulla materia con una serie di importanti sentenze, che per un verso riconoscono l'ampiezza della portata del regime agevolativo disciplinato dall'art. 15 del D.P.R. 601/73, per l'altro, invece, ribadiscono la natura eccezionale del beneficio, confermandone la non estensibilità a situazioni non univocamente riconducibili alle previsioni normative.

La rilevanza e la portata degli indirizzi giurisprudenziali desumibili dalle suddette pronunce, nonché l'autorevole contributo fornito sull'argomento dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva n. 111917 del 15/11/2002, consentono alla Scrivente di intervenire nuovamente sulla materia, al fine di uniformare l'attività impositiva degli uffici, di favorire la correttezza dei rapporti tributari e la deflazione del contenzioso pendente riguardante la *subiecta materia*.

Ciò premesso, per esigenze di chiarezza e sistematicità, si ritiene opportuno procedere all'esame distinto ed analitico delle singole tematiche affrontate, esponendo per ciascuna di esse, l'orientamento della Scrivente che, nella maggior parte dei casi, assume valenza confermativa di precedenti indirizzi ministeriali piuttosto risalenti.

1. Ipotecche iscritte in base a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di un finanziamento concesso ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 601/73.

La fattispecie in esame, riguarda l'applicabilità del regime tributario previsto dall'art. 15 del D.P.R. 601/73 alle iscrizioni ipotecarie, eseguite ai sensi dell'art. 2818 c.c., in base a decreto ingiuntivo emesso in relazione ad una operazione di finanziamento a medio e lungo termine.

In sintesi, la questione verte nello stabilire se l'esecuzione delle predette formalità sia esente o meno dall'imposta ipotecaria, tenendo conto che l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 601/73, dispone, tra l'altro che, in deroga alle agevolazioni specificamente indicate al comma 1, "*...gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario...*".

Sull'argomento la Commissione Tributaria Centrale con decisione n. 9177 del 26/9 - 4/11/1985 – citata nella Circolare 23 febbraio 1988, n. 17 – aveva ribadito che l'iscrizione ipotecaria intervenuta a garanzia dell'esecuzione di un decreto ingiuntivo, anche se trova il suo titolo in un provvedimento del giudice, non può considerarsi atto giudiziario e, pertanto, rientra nello speciale regime dell'abbonamento di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 601/73.

La Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, con la predetta circolare, nel precisare che "*...in relazione alla vigente disciplina non risulta che si sia pronunciata la Suprema Corte...*", recepiva integralmente l'orientamento giurisprudenziale della Commissione Tributaria Centrale, "*...anche in considerazione dell'imprescindibile connessione esistente tra le operazioni di finanziamento e le garanzie ipotecarie, che trova puntuale riscontro nell'art. 15 del D.P.R. 601/73...*".

La Corte di Cassazione, con sentenza 29/3/2002, n. 4598, ha confermato l'applicabilità del regime sostitutivo alle ipoteche giudiziali iscritte in forza di decreto ingiuntivo, emesso con riferimento ad una operazione di finanziamento, in virtù della loro inerenza ad una operazione agevolata.

Detto orientamento si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza che il rapporto tra atto giudiziario e garanzia ipotecaria ha carattere meramente formale e non esclude la sostanziale inerenza



dell'iscrizione ipotecaria all'operazione agevolata e la conseguente attrazione nel regime sostitutivo.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato, nel parere innanzi menzionato, con particolare riferimento alla portata derogatoria dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 601/73, ha osservato che *"...non rileva in senso contrario la disposizione che mantiene fermo il regime ordinario di tassazione per gli atti giudiziari emessi per il recupero del credito, perché tale disposizione va riferita agli atti giudiziari in senso stretto, e non pure agli atti...che ad essi si collegano solo formalmente."*

Sulla base delle considerazioni che precedono, alla luce del citato indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Suprema Corte, devono ritenersi definitivamente superati gli eventuali residui dubbi circa l'applicabilità dell'art. 15 del D.P.R. 601/73 alle ipoteche giudiziali di cui trattasi.

2. Ipoteca costituita a garanzia di finanziamento, annotata su un titolo cambiario contestualmente emesso.

L'ipotesi in parola concerne l'applicabilità o meno dell'art. 15 del D.P.R. 601/73, alle iscrizioni di ipoteca a garanzia di cambiali all'ordine emesse a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

In passato, la Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, con Circolare n. 76 del 6/12/1986 era intervenuta sulla questione riconoscendo, in particolare, l'applicabilità del trattamento agevolato di cui all'art. 15, agli atti di finanziamento assistiti da garanzie cambiarie ipotecarie, effettuati in favore di imprese artigiane.

Per quanto riguarda i finanziamenti a medio e lungo termine diversi da quelli presi in considerazione dalla menzionata circolare, la predetta Direzione Generale, con successiva Risoluzione 5/3/1988, n. 301188, aveva affermato che, prima di assumere definitive determinazioni sulla questione, sembrava opportuno attendere gli esiti dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale (peraltro dimostratisi, successivamente, favorevoli all'applicazione del particolare regime agevolativo disciplinato dall'art. 15 all'ipotesi in parola).

Sulla questione, la giurisprudenza della Suprema Corte, in passato, si è dimostrata oscillante; ed invero, ad alcune sentenze favorevoli al riconoscimento dell'esenzione anche nel caso di rilascio di cambiali ipotecarie non artigiane (Cass. 8/8/1989, n. 3638), si è contrapposto un più rigoroso indirizzo che ha negato l'agevolazione nell'ipotesi di garanzia incorporata in un titolo cambiario destinato alla circolazione, tale da non assicurare l'univoco collegamento tra la garanzia stessa e l'operazione agevolata (Cass. 28/10/1995, n. 11333).

La Corte di Cassazione, con sentenza 5 agosto 2002, n. 11684, allineandosi al più recente indirizzo giurisprudenziale, ha ribadito l'inapplicabilità del beneficio di cui trattasi, nel caso in cui l'ipoteca costituita a garanzia del finanziamento sia stata annotata su un titolo cambiario contestualmente emesso. E ciò in quanto i caratteri di letteralità e astrattezza del titolo, nonché la sua capacità di circolazione, impediscono di configurare l'imprescindibile nesso di strumentalità tra la garanzia e l'operazione agevolata.



La Suprema Corte ha infatti sottolineato come *“...il rilascio di cambiali ipotecarie a garanzia della restituzione della somma mutuata, non può non escludere l'applicazione della esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/73, venendo meno, con la possibilità di negoziazione e circolazione dei titoli e la conseguente possibilità, attraverso le girate, di trasferimento del diritto di ipoteca annotato sugli stessi, ogni collegamento tra la garanzia e l'operazione di finanziamento che il legislatore ha inteso agevolare...”*.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale, sempre con la citata consultiva, ha concluso che *“Il consolidamento di questo favorevole indirizzo consente di negare l'agevolazione in tutti i casi in cui l'ipoteca sia incorporata nel titolo cambiario, con la sola eccezione in cui si tratti di una cambiale artigiana, per sua natura insuscettibile di circolazione...”*.

3. Formalità di annotazione per surroga ex art. 2843 del codice civile.

Un'altra delicata questione da affrontare riguarda la compatibilità delle formalità di annotazione per surroga, eseguite ai sensi dell'art. 2843 del codice civile, con il particolare regime tributario di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/73.

Sul tema, la Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, con Risoluzione n. 400352 del 21 aprile 1989, espresse l'avviso che le suddette formalità di annotazione, esplicanti effetti nei confronti di un terzo intervenuto per il pagamento del debito, dovessero ritenersi sottoposte al normale regime tributario, in quanto operazioni del tutto autonome e indipendenti rispetto al pregresso rapporto obbligatorio originato dal finanziamento.

In sostanza, ad avviso dell'Amministrazione Finanziaria, accordando il beneficio fiscale ad un soggetto diverso da quello che ha richiesto il finanziamento, il beneficio stesso non verrebbe a favorire il finanziamento - che il legislatore si è appunto proposto di agevolare - ma procurerebbe, in ultima analisi, un vantaggio per la diversa operazione sottesa alla surrogazione nella garanzia del credito.

Detta linea interpretativa si fondava essenzialmente sui principi già espressi con precedente Risoluzione n. 271389 in data 9 dicembre 1982, emessa dalla medesima Direzione Generale, nella quale veniva, tra l'altro, affermato che *“...presupposto per l'applicazione del regime sostitutivo è che il finanziamento venga concesso da un Istituto di credito, a ciò debitamente autorizzato, e che la garanzia ipotecaria, da chiunque concessa, sia direttamente connessa con l'anzidetta operazione di finanziamento”*.

Il suesposto orientamento, tuttavia, è stato nella maggior parte dei casi disatteso dai giudici di merito.

La questione interpretativa può ritenersi, comunque, definitivamente risolta con l'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4970 dell'8 aprile 2002.

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato che *“...il presupposto per il riconoscimento del beneficio sull'annotamento delle surroghe è sempre costituito dalla circostanza che la surroga abbia la propria causa giustificativa in un finanziamento da parte di un'azienda ed istituto di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e che corrispondano, in luogo della*



imposta ordinariamente prevista, l'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 17 dello stesso D.P.R."

Sulla base della necessità della sussistenza di un rapporto di "inerenza", la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che mentre *"...l'agevolazione fiscale potrà essere - ad esempio - riconosciuta quando l'istituto di credito, concedendo un finanziamento per estinguere delle preesistenti obbligazioni garantite da ipoteca, si surroghi al creditore ipotecario..."*, il beneficio *"...non potrà essere invece riconosciuto nel caso in cui la surroga avvenga a favore di un terzo per motivi non connessi ad una operazione agevolata, perché il solo fatto che l'ipoteca abbia inizialmente assistito un finanziamento a medio e lungo termine, ed abbia perciò goduto di agevolazione, non consente di trasmettere analogo beneficio a tutti coloro che subentrino, per ragioni diverse dal finanziamento a lungo e medio termine, nella garanzia stessa."*

In ordine all'indirizzo giurisprudenziale appena esaminato, l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere più volte citato, ha sottolineato che l'estensione del regime sostitutivo non è razionalmente giustificata quando la surrogazione *"... è dovuta al compimento di una operazione ...del tutto estranea alle previsioni normative..., perché in questo caso il creditore ipotecario finirebbe per fruire indebitamente del beneficio fiscale per la sola circostanza, estrinseca e formale, di subentrare in una garanzia originariamente costituita per un rapporto agevolato."*

Il predetto Organo legale ha, quindi, concluso che *"Entro questi limiti ed a questa condizione deve perciò confermarsi l'indirizzo espresso con risoluzione ministeriale 21 Aprile 1989, n. 400352, secondo cui "nel concetto di pagamento di imposta sostitutiva relativa a finanziamenti devono intendersi ricompresi tutti i provvedimenti, atti e contratti inerenti all'operazione medesima, e non, come nella specie, del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapporto obbligatorio originato dal finanziamento..." "*.

4. Indicazioni giurisprudenziali della Suprema Corte, conferme di recenti orientamenti di prassi amministrativa.

Per concludere, sembra opportuno passare sinteticamente in rassegna, alcune interessanti indicazioni giurisprudenziali ricavabili dalle sentenze emanate dalla Corte di Cassazione nel corso del 2002, che appaiono conferme di orientamenti interpretativi diramati attraverso recenti Circolari emesse dal Dipartimento del Territorio e da questa Agenzia.

Con sentenza 29 marzo 2002, n. 4611, la Corte di Cassazione ha riaffermato che il peculiare regime tributario previsto dall'art. 15 del D.P.R. 601/73, è riferibile ad ogni forma di finanziamento a medio e lungo termine, indipendentemente dallo specifico strumento attraverso cui esso venga realizzato.

La Suprema Corte ha evidenziato, in modo particolare, che *"...nel suo significato letterale, l'espressione finanziamento non può essere fatta coincidere con quella di mutuo, o prestito bancario...Finanziamento in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tal senso assunto dall'Istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente."*



I Supremi Giudici, al riguardo, hanno, poi ulteriormente osservato che “...in tale accezione più lata, indubbiamente rientra anche l'apertura di credito da utilizzarsi in conto corrente, che dà la possibilità al richiedente di attingere danaro subito o all'occorrenza, anche se non contestualmente alla concessione del fido.”.

In sostanza, la Suprema Corte ha escluso “... la necessità che, ai fini tributari considerati, il finanziamento sia erogato con un contratto reale...”.

Sulla base di tali ultime considerazioni, quindi, devono ritenersi ulteriormente confermate le indicazioni formulate dalla Scrivente nella Circolare 8 del 24/9/2002 (Ipotesi *sub A*), secondo cui la durata del finanziamento deve essere calcolata dal momento in cui l'Istituto di credito adempie all'obbligo di tenere a disposizione la somma accreditata, a prescindere dalle circostanze concrete che possono incidere sulla sua effettiva utilizzazione da parte del beneficiario.

Sempre tenendo conto dell'ampiezza della nozione economica del termine “finanziamento”, la Corte di Cassazione, con sentenza 28 marzo 2002, n. 4530, ha confermato anche l'orientamento cui è pervenuto il Dipartimento del Territorio con Circolare n. 240/T del 22/12/1999, per quanto attiene l'inapplicabilità del regime di cui trattasi agli atti costitutivi di ipoteca a garanzia di un piano di rientro di debito pregresso.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha osservato che la nozione di finanziamento è strettamente correlata alla concessione di un credito, in un'ottica di espansione del sistema produttivo e, quindi, non è riferibile al caso in cui le parti si siano limitate a concordare un nuovo piano di rientro da una precedente esposizione debitoria, posto che, come evidenziato nelle citate sentenze n. 4530 e 4611 del 2002, la funzione dell'agevolazione “...non è soddisfatta laddove il soggetto accreditato non veda ampliata la propria liquidità, ma ottenga soltanto una dilazione nell'adempimento del suo debito”.

Le Direzioni Compartimentali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni, anche al fine di garantire, da parte degli uffici, una corretta gestione della fase contenziosa, attraverso l'adozione di opportune ed esaustive linee defensionali ovvero procedendo all'abbandono delle controversie secondo le modalità esposte nella più volte menzionata Circolare n.8/2002.